



COMUNE DI MONTEU ROERO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.21

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2024.

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **diciotto**, del mese di **giugno**, alle ore **21:00** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
ROSSO PAOLO	Sindaco	X	
FASANO Roberto	Vice Sindaco	X	
BORDONE Gianluca	Consigliere	X	
BOETTI Giuseppe	Consigliere	X	
CAREGLIO LUISA	Consigliere	X	
OCCHETTI CARLA	Consigliere	X	
SOMA' GIACOMO	Consigliere	X	
MORELLO Daniela	Consigliere	X	
MAROLO BATTISTA	Consigliere	X	
NIZZA ALBERTO	Consigliere	X	
FEIMI ELISABETTA	Consigliere	X	
		Totale Presenti:	11
		Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott. CARAFA Vincenzo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ROSSO PAOLO** nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi **641-668**, della Legge **27 dicembre 2013**, n. **147** ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, commi **738 e 780**, della Legge **27 dicembre 2019**, n. **160** ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma **654**, della Legge n. **27 dicembre 2013**, n. **147**, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo **15** del decreto legislativo **13 gennaio 2003**, n. **36**, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma **527**, della Legge **27 dicembre 2017**, n. **205**, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « *chi inquina paga* »;
- la deliberazione dell'ARERA n. **443** del **31/10/2019** e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. **8** del D.P.R. **27 aprile 1999**, n. **158** disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma **702** dell'art. **1** della Legge **27 dicembre 2013**, n. **147** fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. **52** del D.Lgs. **15 dicembre 1997**, n. **446**;
- la deliberazione n. **363/2021/R/RIF** del **03/08/2021** indica l'« *Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano Finanziario 2022 - 2025* »;
- la determinazione n. **2/DRIF/2021** del **04/11/2021** indica l'« *Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025* »;
- Con Deliberazione **5/2022/R/RIF** emanata in data **18 Gennaio 2022** e pubblicata in data **21 Gennaio 2022**, l'Autorità ha emanato - all'articolo 6- il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) - Allegato A;

- la deliberazione n. **386/2023/R/RIF** del **03/08/2023** indica l' "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani";
- la deliberazione n. **387/2023/R/RIF** del **03/08/2023** indica gli "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani".
- la deliberazione n. **389/2023/R/RIF** del **03/08/2023** stabilisce l' "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)"
- la determinazione n. **1/DTAC/2023** del **06/11/2023** indica l' "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";

Preso atto che, ai sensi dell'art 3 comma 5 quinquies del DL n° **228/2021** convertito con modificazioni dalla L. n° **15/2022**, a decorrere dall'anno **2022**, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma **683**, della Legge **27 dicembre 2013**, n. **147**, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 Aprile di ciascun anno;

Considerato che il Comune di **MONTEU ROERO** ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026 con deliberazione di Consiglio Comunale n. **37** del **22 Dicembre 2023**;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma **7.8**, della deliberazione ARERA n. **363/2021**, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti ..";

Considerato che:

- l'art. 1, c. **169**, della Legge **27 dicembre 2006**, n. **296** prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma **683**, della Legge **27 dicembre 2013**, n. **147**, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. **13**, comma **15**, del D.L. **6 dicembre 2011**, n. **201**, convertito dalla Legge **22 dicembre 2011**, n. **214**, come modificato dall'art. **15-bis** del D.L. **30 aprile 2019**, n. **34**, convertito dalla Legge **28 giugno 2019**, n. **58** dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 1, comma **666**, della Legge **27 dicembre 2013**, n. **147** conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. **19** del D.Lgs. **30 dicembre 1992**, n. **504**;

• l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città Metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

• il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Cuneo, sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

• la deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" ha stabilito che, dall'anno 2024, dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- €. 0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;

- €. 1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

Richiamato inoltre il D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, con cui sono state introdotte importanti modifiche al D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

• l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;

• l'art. 184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;

• l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art. 198 con il venir meno del potere dei Comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;

• l'art. 238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Tutto ciò premesso,

Ritenuto di confermare la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 75% a carico delle utenze domestiche;

- 25% a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività, così come riportati nell'allegato (all.2) alla presente delibera riportarli nella presente deliberazione;

Ritenuto, pertanto, di approvare:

- secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 aggiornato, il Piano Economico Finanziario approvato da CO.A.B.SER con sede in Alba - Piazza Risorgimento n° 1, con provvedimento n° 11 in data 30 Aprile 2024, il quale ha valore per il biennio 2024-2025 ed in particolare espone, per il 2024, un costo complessivo di €. 176.654,00 e per il 2025 un costo complessivo di €. 176.626,00 (All. 1);

- le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato (All.2) della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2024, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2023, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. **363/2021** così come aggiornato dalla deliberazione ARERA n. **389/2023/R/rif**, determinato come segue:

- tasso di inflazione programmata: **2,7%**
- coefficiente recupero della produttività: **0,1% +**
- coefficiente QL **2,0% +**
- coefficiente PG **0,0% +**
- coefficiente C116 **0,0% +**
- coefficiente CRI **5,0% =**
- limite massimo di variazione annuale **9,6%**
- crescita entrate prevista 2024/2023; **1,0054%**

Ritenuto di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno di imposta 2024:

- prima rata: **31/08/2024**
- seconda rata: **30/10/2024**
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il **31/08/2024**

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del **23 Settembre 2020 n. 15**;

Preso atto dei pareri in merito formulati dai Responsabili, ai sensi dell'art. **49**, comma **1**, del decreto legislativo **18 Agosto 2000**, n. **267**, come risultano dall'allegato inserito nel presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Con il seguente esito della votazione per alzata di mano proclamato dal Presidente: - presenti n. 11 - astenuti n. 0 - votanti n. 11 - favorevoli n. 8 - contrari n. 3.

D E L I B E R A

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 aggiornato, il Piano Economico Finanziario approvato dal **CO.A.B.SER** in data **30 Aprile 2024** con provvedimento n° **11**, il quale ha valore per il biennio 2024-2025 ed in particolare espone, per il 2024, un costo complessivo di €. **176.654,00** e per il 2025 un costo complessivo di €. **176.626,00**, che si allega alla presente (All. 1);
- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 di cui all'allegato (all. 2) della presente deliberazione ed i coefficienti di adattamento e di produzione (Ka, Kb, Kc e Kd) applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla tipologia di attività e alla composizione del nucleo familiare, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;

5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Cuneo, nella misura del 5%;

6) Di dare atto inoltre che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- €. **0,10** euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- €. **1,50** euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

7) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:

- prima rata: **31/08/2024**
- seconda rata: **30/10/2024**
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il **31/08/2024**.

8) di provvedere ad inviare il Piano Economico Finanziario unitamente ad una copia della presente deliberazione, all'ARERA, per l'approvazione definitiva di competenza;

9) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il 4° comma dell'art. 134, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con il seguente esito della votazione per alzata di mano proclamato dal Presidente: - presenti n.11 - votanti n. 11 - favorevoli n. 11 - contrari n. 8 - astenuti n. 3.

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.TO: ROSSO PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO: DOTT. CARAFA VINCENZO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 02/07/2024 al 16/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: (ROSSO Paolo)

Relata di pubblicazione N.
Dal 02/07/2024 al 16/07/2024

IL MESSO COMUNALE
F.to: (BERTORELLO Marina)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale, la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n.69, per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 02/07/2024 al 16/07/2024

Monteu Roero, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: (ROSSO Paolo)

Copia della presente è stata comunicata:
ai Capigruppo Consiliari
ai Prefetti

La presente deliberazione:
X E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
[] E' divenuta esecutiva il _____, dopo 10 giorni consecutivi di pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Monteu Roero, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO: DOTT. CARAFA VINCENZO

E' copia conforme all'originale, rilasciata in carta libera per gli usi consentiti dalla Legge.
Monteu Roero, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(BERTORELLO Marina)

